

VADEMECUM

“Elezioni del Consiglio di Istituto: informazioni sulle elezioni e sulle modalità di voto”

1. Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori – Ricorsi contro l’erronea compilazione degli elenchi

- La Commissione Elettorale, sulla base dei nominativi degli elettori ricevuti dal Dirigente Scolastico, forma e aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico degli elettori (distinti per categoria)
- Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico
- Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell’Istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui avviene, mediante avviso da affiggere all’albo dell’Istituto (non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni – Cfr. Scadenzario). Gli elenchi devono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo votano una sola volta per il Consiglio di Istituto. A tal fine, la Commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
- Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice da parte degli interessati alla commissione elettorale entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. La commissione decide entro i 5 (cinque) giorni successivi, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. Gli elenchi definitivi sono rimessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Dell’invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all’albo

2. Elettorato attivo e passivo

L’elettorato attivo e passivo spetta:

- a entrambi i genitori degli alunni e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche in quanto, ai sensi dell’art. 20 del DPR 416/1974, il voto è personale. Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore;
- ai docenti di ruolo, anche assente dal servizio per legittimi motivi, e non di ruolo con supplenza annuale. Non spetta ai docenti non di ruolo supplenti temporanei, ai docenti di ruolo collocati in aspettativa per motivi di famiglia, ai docenti che non prestano effettivo servizio perché esonerati per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo;
- al personale ATA di ruolo e non di ruolo supplente annuale, anche assente dal

servizio per legittimi motivi. Non spetta al personale ATA collocato in aspettativa per motivi di famiglia, al personale ATA che non presta effettivo servizio perché esonerato per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo

Gli elettori che facciano parte di più componenti (esempio: docente genitore di alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti

3. Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità

Gli elettori che facciano parte di più componenti (esempio: docente genitore di alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti; qualora, però, siano stati eletti per più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze.

I docenti devono rinunciare all'eventuale carica elettiva ottenuta come appartenenti alla componente genitori nei consigli di interclasse/classe.

Rilevata la sussistenza di incompatibilità, l'interessato è invitato ad optare per una delle due rappresentanze.

4. Liste dei candidati, autenticazione firme di candidati e presentatori di lista

- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché l'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo
 - Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
 - L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione
 - Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal Sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere
 - L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autentificazione in carta libera – da allegare alle liste stesse – sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento del richiedente.
 -

5. Presentazione delle liste dei candidati

Ciascuna lista può essere presentata:

- da almeno due elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20;
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- da almeno 20 (venti) elettori della stessa componente, se questi siano superiori a 200

Pertanto:

ogni lista GENITORI deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori.

ogni lista DOCENTI deve essere presentata da almeno 10 (dieci)elettori,

ogni lista ATA deve essere presentata da almeno 3 (tre) elettori

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei candidati da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

Pertanto:

ogni lista GENITORI e ogni lista DOCENTI può comprendere

fino a 12 (dodici)candidati, ogni lista ATA può comprendere

fino a 2 (due) candidati

Le liste vanno presentate in Segreteria personalmente da uno dei firmatari nei tempi fissati nello scadenzario. I componenti della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina

6. Esposizione delle liste

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, e subito dopo le ore 15.00, la commissione elettorale di Istituto cura l'affissione all'albo on line delle liste dei candidati

7. Verifica della regolarità delle liste

• La Commissione elettorale di Istituto verifica che:

- a. le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
- b. le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano debitamente autenticate cancellando i nomi dei candidati per i quali

manchi uno di detti requisiti.

- La Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Qualora dopo questa operazione i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo on line con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
- Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5(cinque) giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo on line. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 (due) giorni dalla data di affissione all'albo on line. I ricorsi sono decisi entro i successivi 2 (due) giorni.

8. Presentazione dei candidati e dei programmi - Propaganda elettorale

L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dai candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MI e solo per le rispettive categorie da rappresentare. Nelle scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. Possono essere tenute riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni: tali riunioni possono essere tenute negli edifici scolastici previa richiesta presentata dagli interessati al Dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Nell'anno in corso, le riunioni potranno essere effettuate solo online.

Il Dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

9. Chi vota

- Genitori: votano entrambi i genitori degli alunni e coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche in quanto, ai sensi dell'art. 20 del DPR 416/1974, il voto è personale.

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo votano una sola

volta per il Consiglio di Istituto. A tal fine, la Commissione elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni. Non spetta l'elettorato attivo e passivo ai genitori che hanno perso la potestà sul minore.

Docenti e ATA: votano tutti i docenti (compresi i docenti di IRC) e gli ATA, di ruolo o supplenti annuali.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo in tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

Non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i docenti/ATA con supplenza temporanea.

Gli elettori che fanno parte di più componenti (es: docente genitore di un alunno dell'Istituto) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

10. Predisposizione delle schede per l'espressione del voto

Per la Commissione elettorale: cfr. art. 36 dell'O.M. n. 215/1991

11. Composizione e nomina dei seggi elettorali

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di Istituto. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

12. Rappresentanti di lista

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di Istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di 1 (uno) presso la commissione elettorale e di 1 (uno) presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

13. Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente

14. Come si vota

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Prima di ricevere la scheda, gli elettori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio: tale foglio deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.

Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti due tavoli sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega in quanto il voto ha sempre carattere personale. I non vedenti, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succinctamente nel verbale.

Le preferenze, nel numero di 1 (uno) o 2 (due) a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 (tre) o superiori a 3(tre) potranno essere espresse con una x accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Pertanto:

**i GENITORI e i DOCENTI possono
esprimere 2 (due) preferenze, gli ATA
possono esprimere 1 (una) preferenza**

15. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale devono, in particolare, risultare i seguenti dati: 1) numero

degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; 2) numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 3) numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Qualora l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non valgono le preferenze. Qualora, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Qualora le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede solo in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l'istituto in cui ha operato il seggio.

L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (*"Elezioni Consiglio di Istituto triennio 2022/2025"*) va rimesso subito al seggio che è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

16. Attribuzione dei posti e adempimenti per la proclamazione degli eletti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 che, al momento dell'espletamento delle operazioni di attribuzione dei posti, è integrato da altri due membri scelti dal dirigente scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. La nomina dei membri aggregati viene effettuata e comunicata agli interessati almeno 3 (tre) giorni prima dalla data fissata per la votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio n. 1, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato laddove la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola mentre la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ogni cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, etc, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i candidati, i posti eccedenti sono attribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste si procede a determinate, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli e, in caso di parità del numero dei voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 (quarantotto) ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all'albo della scuola.

17. Ricorsi contro i risultati delle elezioni

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla commissione elettorale di istituto avverso i risultati delle elezioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede d'esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

18. Nomina dei Consiglieri

I decreti di nomina dei Consiglieri sono emanati dal Dirigente Scolastico

Prospetto riassuntivo elezioni per il triennio 2022/2025

<i>Componente da eleggere</i>	<i>Candidati eleggibili (n. max)</i>	<i>Candidati in lista (n. max)</i>	<i>Preferenze (n.)</i>
Docenti	6	12	2
ATA	1	2	1
Genitori	6	12	2